

116/95

**COMUNE DI RIBERA
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1

(Istituzione)

Sono istituite, ai sensi dell'art.25 dello statuto approvato con delibera consiliare n.119 del 3.10.1994 pubblicato sulla G.U.R.S., le seguenti commissioni consiliari:

- a) 1° Commissione - Affari Generali;
- b) 2° Commissione - Bilancio, Programmazione economica, Sviluppo economico;
- c) 3° Commissione - Edilizia pubblica e privata, urbanistica, territorio e ambiente;
- d) 4° Commissione - Affari Sociali, tempo libero, Sport, turismo e pubblica istruzione;
- e) 5° Commissione - Agricoltura;

ART.2

(Competenze)

Alle commissioni di cui all'art.1 vanno attribuite le competenze secondo la materia a fianco segnate:

- 1° Commissione - organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali; regolamenti comunali; funzioni istituzionali; costituzioni di istituzioni, SPA ecc.... altri affari attinenti e residuali;
- 2° Commissione - programmazione economica; bilanci preventivi annuali e pluriennali; consuntivi; impegno di spesa; obbligazioni, mutui e servizio di tesoreria; inventario magazzino, economato, controllo di gestione, materie attinenti, residuali di settore;

-3^a Commissione - Piani regolatori e strumenti urbanistici, regolamento edilizio; demanio; appalti opere pubbliche; circolazione stradale; cimitero; edifici pubblici; autoparchi; officine; manutenzione strade interne ed esterne; nettezza urbana; territorio e ambiente; materie attinenti e residuali di settore;

-4^a Commissione - Problemi scolastici; biblioteca; manifestazioni varie; sportive e turistiche; affari sociali e salute del cittadino; materie attinenti e residuali di settore;

-5^a Commissione - ville e giardini; promozione agricola; materie attinenti e residuali di settore.

ART.3

(Composizione)

Ogni commissione è composta da 4 consiglieri. Il Consiglio elegge ogni singola commissione con voto plurimo limitato a 2 nominativi. I componenti, una volta eletti in una Commissione non possono essere candidati per altre commissioni, salvo espressa rinuncia alla elezione. Ogni commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente. Qualora un componente non possa partecipare alla seduta può occasionalmente delegare un altro consigliere comunale.

ART.4

(Funzionamento)

La commissione si riunisce almeno 24 ore prima della seduta consiliare su invito del Presidente e a seguito di richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno due componenti la commissione.

In caso di urgenza la seduta della commissione può avere luogo nel corso della seduta consiliare su richiesta dei componenti la commissione e previa sospensione della seduta. Ai lavori della commissione, possono partecipare, su invito del Presidente, amministratori ed esperti senza diritto al voto.

Il Presidente della commissione, qualora non provveda alla convocazione, benchè invitato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, viene sostituito dal Presidente del Consiglio. In caso di mancanza di numero legale (tre consiglieri) la seduta viene sospesa per un'ora. Se alla ripresa dei lavori non si dovesse raggiungere tale numero, il Consiglio prescinde dal parere.

ART.5

(Durata in carica)

Le commissioni durano in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio Comunale.

ART.6

(Verbali)

Per ogni singolo oggetto di studio e di consultazione, deve essere redatto verbale a cura del segretario della commissione, copia del quale dovrà essere inviato alla segreteria.

ART.7

(Iniziativa)

Le commissioni possono sottoporre al Consiglio, il risultato di studi compiuti sulle materie di competenza.

ART.8

(Decadenza)

I componenti delle commissioni decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissione, il componente verrà surrogato con delibera consiliare.

ART.9

(Segreteria)

Alle commissioni sono destinati, per i lavori di segreteria, dipendenti comunali del settore pertinente con apposito ordine del Segretario Generale.

ART.10

(Commissioni speciali)

Possono essere istituiti su richiesta di un terzo dei consiglieri "Commissioni Speciali Temporanee" per lo studio di particolari argomenti o per indagini su determinati fatti di pubblico interesse. I limiti temporali e materiali di tali commissioni vengono determinati dal Consiglio Comunale all'atto della istituzione della Commissione. Tali commissioni, per la composizione ed il funzionamento, si avvarranno del presente regolamento.

ART.11

(Indennità)

Ai componenti le commissioni è esteso un gettone di partecipazione pari a quello dei Consiglieri Comunali.